

ART. 1 - OGGETTO

- 1.1 Le presenti condizioni generali di vendita (qui di seguito denominate «CGV») si applicano a tutti i contratti negoziati e stipulati tra il Venditore e il Compratore (qui di seguito denominati «Contratti») per la vendita dei prodotti del Venditore (qui di seguito denominati «Prodotti»), le cui specifiche tecniche, campioni e piano di controllo sono da considerarsi approvati dal Compratore con l'emissione dei relativi ordini.
- 1.2 I Contratti sono da considerarsi validi esclusivamente a seguito di conferma scritta da parte del Venditore, via fax o posta, degli ordini o di altre proposte del Compratore ed entrano in vigore alla data di emissione di tale conferma; il Venditore non sarà mai vincolato da dichiarazioni verbali o dal silenzio.
- 1.3 La disdetta degli ordini o delle proposte del Compratore è valida solo dietro accettazione scritta del Venditore, che può essere data da quest'ultimo, a propria discrezione, alle condizioni, ai costi, e con le parali concordate caso per caso.
- 1.4 Le Parti concordano che le condizioni generali di commercio o le condizioni generali del Compratore o i termini e condizioni del Compratore che differiscano o contristino con le presenti CGV non avranno alcuna validità, a meno che il Venditore non ne accetti per iscritto la validità.
- 1.5 Le presenti CGV sono valide per un tempo indeterminato, sino a che il Venditore non ne emetta una successiva versione che le sostituisca.

ART. 2 - CONSEGNA

- 2.1 Il Venditore consegna i Prodotti al Compratore EXW Incoterms CCI 2000 approssimativamente entro 12 (dodici) settimane dall'entrata in vigore dei Contratti, secondo quanto stabilito dall'art. 1.2. Termini di resa diversi possono essere concordati nei singoli Contratti. Le date di consegna, previste sia dalle presenti CGV sia nei singoli Contratti, sono da considerarsi meramente indicative, a meno che siano qualificate come vincolanti da una specifica ed espressa previsione pattuita nel Contratto. Consegne parziali ed anticipate sono ammesse.
- 2.2 Nel caso in cui un termine vincolante di consegna venga specificamente ed espressamente concordato in un Contratto e, successivamente, i Prodotti non vengano consegnati entro tale termine vincolante per cause imputabili al Venditore e non giustificabili quali sono, invece, le cause di forza maggiore, la legittima reazione ad un inadempimento del Compratore o il rischio di inadempimento ad una delle sue obbligazioni, il Venditore dovrà unicamente pagare al Compratore, quale penale risarcitoria dei danni subiti, una somma pari a 0,2% (zero virgola due per cento) del prezzo netto dei Prodotti consegnati in ritardo, per ciascuna settimana intera di ritardo, eccezione fatta per 10 (dieci) giorni di tolleranza, fino ad un massimo del 2% (due per cento) del prezzo netto dei Prodotti consegnati in ritardo, con l'espressa esclusione di qualsiasi altro diritto del Compratore, al risarcimento o altri diritti relativi alla consegna ritardata.

ART. 3 - PREZZO E PAGAMENTO

- 3.1 Il Compratore deve pagare il prezzo dei Prodotti di cui all'offerta del Venditore o, se diverso, il prezzo di cui ai Contratti (entrati in vigore secondo quanto disposto dall'art 1.2), secondo i termini e le condizioni di cui alle presenti CGV, a meno che sia specificamente ed espressamente concordato diversamente nei singoli Contratti.
- 3.2 Tutti i Contratti sono soggetti all'approvazione del credito: il Venditore può, in qualsiasi momento anteriore alla consegna dei Prodotti, cambiare o sospendere il credito, rifiutare la consegna o risolvere i Contratti non eseguiti quando il Venditore ritenga che le condizioni finanziarie del Compratore o lo stato del conto del Compratore lo giustificino o quando la consegna è ritardata per colpa del Compratore. A seguito del mancato pagamento di somme si costituisce un pegno sugli stampi del Compratore in possesso del Venditore, secondo quanto stabilito dall'art 6.8.

ART. 4 - GARANZIA

- 4.1 Esclusivamente entro i limiti stabiliti dalle presenti CGV, il Venditore garantisce che i Prodotti siano privi di vizi di lavorazione o di materiali e siano soggetti alle normali tolleranze di produzione del Venditore ed alle procedure di controllo qualità di quest'ultimo. I Prodotti del Venditore non sono garantiti per servire ad alcuna specifica prestazione né adatti ad alcun particolare uso commerciale, solo la garanzia qui espressa deve essere ritenuta prestata dal Venditore e solo su di essa deve ritenersi abbia fatto affidamento il Compratore ed il Venditore, con la presente, disconosce qualsiasi altra garanzia, espressa od implicita.
- 4.2 Il Compratore perde ogni diritto di fare affidamento sulla garanzia di cui al presente articolo se, in caso di vizi dei Prodotti, non ne effettua una denuncia scritta al Venditore, specificando in dettaglio la natura dei vizi, da ricevere da parte di quest'ultimo entro 15 (quindici) giorni dal giorno in cui il Compratore ha avuto - o avrebbe dovuto avere - conoscenza dei vizi stessi e comunque non oltre un anno dalla consegna dei Prodotti.
- 4.3 La responsabilità del Venditore secondo la presente garanzia è limitata al risarcimento del prezzo d'acquisto dei prodotti difettosi o, a scelta del Venditore e dietro loro restituzione, alla sostituzione dei prodotti viziati; in nessun caso il Venditore sarà responsabile per mancato guadagno, danno all'avviamento o altre forme di danno consequenziale, a meno che sia responsabile per colpa grave o dolo.
- 4.4 I Prodotti per cui si invoca la garanzia devono essere tenuti dal Compratore, a proprie spese, a disposizione del Venditore: se il Venditore ne faccia richiesta, essi devono essere riconsegnati presso la sede del Venditore. Il Venditore, a propria discrezione, può anche disporre per iscritto che il Compratore distrugga i Prodotti viziati, sostituiti o rimborsati; in tutti i casi, dal giorno in cui il rimborso o la sostituzione sia comunicata per iscritto al Compratore, i prodotti viziati divengono di proprietà del Venditore.
- 4.5 Qualsiasi uso improprio o scorretto, operazione al di là della tolleranza o capacità del Prodotto, sostituzione di parti non approvata dal Venditore o qualsiasi alterazione o riparazione che, secondo il giudizio del Venditore, sia tale da influire materialmente e negativamente sui Prodotti, di cui il Compratore debba essere ritenuto responsabile, rende inefficace la presente garanzia del Venditore. Analogamente il Venditore non è responsabile per il normale logoramento dei Prodotti.
- 4.6 Tutte le comunicazioni precedenti, sia sotto forma di indicazioni tecniche o altre, sono valide solo se espressamente richiamate nell'offerta, ovvero nella campionatura per benessere fornitura presentata dal Venditore. Le indicazioni tecniche rappresentano meramente l'opinione del Venditore e non costituiscono garanzia.
- 4.7 Riguardo ai Prodotti fabbricati, in tutto o in parte, secondo i disegni e/o le specifiche tecniche del Compratore, il Compratore deve indennizzare e tenere il Venditore esente da qualsiasi costo, spesa o responsabilità per qualsiasi richiesta o controversia o altra procedura basata su pretese per concorrenza sleale, violazione di diritti di proprietà industriale o intellettuale, violazione di marchi, violazione di segreti industriali, violazione di brevetti o altre simili domande, che risultino dalla fabbricazione, dalla vendita o dall'uso di tali Prodotti.
- 4.8 Il Compratore deve informare il Venditore per iscritto di qualsiasi legge o altra norma vigente nel proprio paese che si applichi ai Prodotti e che non possa essere contrattualmente derogata, altrimenti il Compratore terrà il Venditore esente da qualsiasi responsabilità che derivi da tali norme.
- 4.9 Per poter beneficiare dei diritti di cui al presente art. 4, il Compratore deve essere in regola con le proprie obbligazioni di pagamento di cui all'art. 3.
- 4.10 Fatta eccezione per quanto previsto dal presente art. 4, dopo che il rischio dei Prodotti sia passato al Compratore, anche per i vizi la cui causa è precedente a tale trasferimento del rischio, il Venditore non avrà alcuna altra responsabilità, a meno che sia responsabile per colpa grave o dolo. È qui espressamente pattuito che il Compratore non ha il diritto, per incidenti alle persone, per danni alle cose o per mancato guadagno, ad alcun richiesta altra che quelle previste dalle presenti CGV, fatta eccezione per quanto stabilito dalle norme imperative della legge applicabile, che non possono essere derogate.

ART. 5 - FORZA MAGGIORE

- 5.1 Il Venditore ha diritto di sospendere l'adempimento delle proprie obbligazioni di cui ai Contratti, qualora l'adempimento sia ostacolato o reso eccessivamente oneroso da circostanze di forza maggiore, quali sono da ritenersi - a titolo meramente esemplificativo - disastri naturali, incendi, guerre (anche non dichiarate), atti di Dio, mobilitazioni militari generali, insurrezioni, sequestri, restrizioni energetiche, disordini dei trasporti, scioperi (anche scioperi aziendali), interruzioni della produzione e vizi o ritardi nelle consegne da parte dei fornitori.
- 5.2 Nel caso in cui le circostanze di forza maggiore si protraggano per più di 45 (quarantacinque) giorni, il Venditore avrà diritto a risolvere i Contratti per mezzo di comunicazione scritta al Compratore, il quale non avrà diritto ad alcuna richiesta.

ART. 6 - ATTREZZATURE

- 6.1 Le attrezzature di produzione, quali stampi, attrezzi di finitura ed altri dispositivi di supporto, sono collettivamente denominati, nelle presenti CGV e nei Contratti, «Attrezzatura», termine che non include l'attrezzatura prototipale.
- 6.2 Il Venditore preventiverà separatamente, e l'acquirente pagherà, i costi dell'Attrezzatura come stabilito dall'art 6.8, qui di seguito, o nei Contratti. Come conseguenza dell'inadempimento del Compratore nel pagamento dell'Attrezzatura, il Venditore avrà il diritto di sospendere la conclusione e/o l'esecuzione dei Contratti. L'attrezzatura diventerà proprietà del Compratore al ricevimento, da parte del Venditore, del pieno pagamento a saldo e subordinatamente al diritto del Venditore di possedere e usare l'Attrezzatura, secondo l'art. 978 e seguenti del codice civile italiano, per la durata di 30 (trenta) anni.
- 6.3 Al termine del periodo di 30 (trenta) anni di cui all'art. 6.2 o, a scelta del Venditore, in qualsiasi momento successivo al decorso del termine di 5 (cinque) anni dopo l'ultimo Contratto, il Venditore deve distruggere l'Attrezzatura.
- 6.4 A meno che sia diversamente concordato per iscritto, il Venditore provvederà alla manutenzione ordinaria *roulinaria* dell'Attrezzatura; durante la vita utile dell'Attrezzatura, il Venditore si riserva il diritto di stabilire la necessità di sostituzione o di riparazioni importanti dell'Attrezzatura. A meno che sia diversamente concordato per iscritto, tale sostituzione o importante riparazione sarà a spese del Compratore da pagarsi, mediante trasferimento bancario sul conto del Venditore, senza oneri per quest'ultimo, entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della relativa fattura.
- 6.5 Il Compratore non avrà alcun diritto né interesse rispetto a qualsiasi attrezzatura prototipale, senza riguardo per il livello di costi preventivati o pagati separatamente o di qualsiasi accordo supplementare relativo al disegno o alla produzione dei Prodotti.
- 6.6 Il Venditore rimarrà il solo ed esclusivo proprietario di tutti i diritti di proprietà industriale e intellettuale connessi alle Attrezzature o impiegati per il disegno o la fabbricazione dell'Attrezzatura fornita o modificata del Venditore e per disegnare o fabbricare i Prodotti.
- 6.7 Il Venditore sarà titolare del diritto di pegno di cui all'art. 2784 e seguenti dal codice civile italiano sull'Attrezzatura del Compratore, a garanzia del pagamento di tutte le somme dovute dal Compratore al Venditore.
- 6.8 A meno che sia concordato diversamente per iscritto, il Compratore pagherà l'Attrezzatura alle seguenti scadenze: un terzo del prezzo dell'Attrezzatura sarà pagato all'ordine del Compratore, un altro terzo del suddetto prezzo dell'Attrezzatura sarà dovuto al momento in cui il Venditore riceva dal costruttore, e verifichi soddisfacente l'Attrezzatura ed il saldo del suddetto prezzo dell'Attrezzatura sarà dovuto alla produzione, con l'utilizzo dell'Attrezzatura, ed alla presentazione di campioni di Prodotti accettabili e conformi.

ART. 7 - VARIE

- 7.1 Il Compratore non cederà, non trasferirà né altrimenti disporrà delle presenti CGV o dei Contratti, in tutto o in parte, in favore di qualsiasi persona fisica, società o altro ente, senza il previo consenso scritto del Venditore.
- 7.2 Le presenti CGV costituiscono l'intero accordo tra le parti delle stesse e sostituiscono tutte le precedenti negoziazioni, accordi, impegni in materia e non saranno risolte né modificate in alcun modo se non per iscritto, con sottoscrizione dei rappresentanti debitamente autorizzati da ciascuna delle parti.

ART. 8 - FORO COMPETENTE PER FORNITURE DA VERNAY ITALIA S.R.L. (I)

- 8.1 Le presenti CGV saranno regolate secondo la legge Italiana.
- 8.2 Qualsiasi controversia eventualmente derivante da o in connessione con le presenti CGV o i Contratti sarà decisa in via esclusiva dal Tribunale di Asti.

ART. 9 - FORO COMPETENTE PER FORNITURE DA VERNAY EUROPA B.V. (NL)

- 9.1 Le presenti CGV saranno regolate secondo la legge Olandese e la Convenzione delle U.N. di Vienna del 1980.
- 9.2 Qualsiasi controversia eventualmente derivante da o in connessione con le presenti CGV o i Contratti sarà decisa in via esclusiva dal Tribunale di Almelo (NL).